

Firenze, 2 ottobre 2019

A tutti gli Operatori della Filiera Vino Chianti  
docg interessati

Dir-MAB/fr

Prot. 779/19 A/1 – Circolare n. 57/19

**Oggetto:** *Cessione a terzi di vino Chianti docg – Vin Santo del Chianti doc – Colli dell'Etruria Centrale doc – Bianco dell'Empolese doc per preparazione elaborati – Comunicazione.*

Si porta a conoscenza delle aziende interessate, che **per quanto disposto dall'articolo 44, comma 9, della Legge n° 238/2016 (“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”)**, il Consorzio Vino Chianti è chiamato ad autorizzare l'utilizzo in etichetta, ai fini della presentazione o pubblicità, dei termini Chianti docg, Vin Santo del Chianti doc, Colli dell'Etruria Centrale doc e Bianco dell'Empolese doc, **qualora uno dei vini delle Denominazioni sia utilizzato per la preparazione ad esempio di formaggi, salumi, salse, etc..**

Ovviamente, il Consorzio non entra nel merito della regolarità legale della etichetta sottoposta ad autorizzazione, ma si limita ad una mera valutazione di coerenza e conformità con l'immagine generale della Denominazione.

Ove quindi, un'azienda ricada nella situazione sopra descritta, oppure si trovi in trattative commerciali di vendita di vino Chianti docg o Vin Santo del Chianti doc o Colli dell'Etruria Centrale doc o Bianco dell'Empolese doc, a terzi, per l'elaborazione di prodotto dove la Denominazione venga rivendicata in etichetta, **è invitata a ricordare all'acquirente l'esistenza di una procedura di legge al fine di ottenere detta autorizzazione.**

**Nel caso di vendita ad un'azienda trasformatrice, di vino Chianti docg o Vin Santo del Chianti doc o Colli dell'Etruria Centrale doc o Bianco dell'Empolese doc SFUSO, in possesso di idoneità rilasciata dall'Organismo di controllo, l'azienda imbottigliatrice cedente è tenuta ad inviare copia dell'MVV o vecchio documento IT (validi se con vidimazione iniziale effettuata entro il 31/12/16) a Toscana Certificazione Agroalimentare srl, per comunicare l'avvenuta vendita.**

Si ricorda infine che, nell'esclusivo interesse delle imprese acquirenti che rientrano nella casistica in argomento, in caso di verifiche da parte degli enti preposti, ove non sussista tale autorizzazione, i soggetti interessati saranno passibili di pesanti sanzioni amministrative.

A disposizione per eventuali chiarimenti, s'inviano cordiali saluti.

  
Marco Alessandro Bani  
Direttore